



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SPADONI URBANI, GASPARRI, QUAGLIARIELLO, DI GIACOMO, PALMIZIO, PISANU, GRAMAZIO, ASCIUTTI, BURGARETTA APARO, DE LILLO, RIZZOTTI, VIESPOLI, POLI BORTONE, LADU, CASTIGLIONE, CENTARO, SAIA, CARRARA, MENARDI, PALMA, LICASTRO SCARDINO, DE GREGORIO, GIULIANO, GHIGO, CALIGIURI, CANTONI, AMATO, SARRO, CURSI, CALIENDO, DE ECCHER, ZANOLETTI, MESSINA, MUGNAL, FANTETTI, FIRRARELLO, LENNA, BEVILACQUA, ORSI, FLUTTERO, FERRARA, SALTAMARTINI, VALENTINO, D’AMBROSIO LETTIERI, VICARI, MAZZARACCHIO, ESPOSITO, D’ALÌ, MANTOVANI, ALICATA, Giancarlo SERAFINI, SANCIU, Massimo GARAVAGLIA, BOLDI, SARO, VICECONTE, PASTORE, CALABRÒ, TANCREDI, BATTAGLIA, ALBERTI CASELLATI, BUTTI, LAURO e BALDINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 2012

Differimento dell’obbligo di pagamento delle pensioni con strumenti telematici, bancari o postali

ONOREVOLI SENATORI. – Sono oltre 450.000 i pensionati che percepiscono pensioni di importo mensile complessivamente superiore ai mille euro che, in base alle attuali disposizioni, entro il 7 marzo 2012 – termine previsto dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e modificato dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – dovranno attivare un conto corrente bancario o postale per poter riscuotere i propri emolumenti.

Cambieranno dunque le abitudini per migliaia di pensionati: riscuotere la pensione in contanti è, oggi, anche un modo per poter socializzare, un momento in cui i pensionati si ritrovano e si confrontano tra loro.

Inoltre, la suddetta disposizione appare particolarmente penalizzante per i pensionati più anziani percettori di pensioni complessivamente modeste, anche se di poco superiori ai mille euro, soli o in situazione di disabilità che incontreranno non poche difficoltà per prendere dimestichezza con un conto corrente aperto nell'immediato e soprattutto per procedere ai pagamenti attraverso i sistemi elettronici in tempi così brevi.

Si pensi a chi è solo e non si può muovere. Questi sarà costretto a fidarsi di qualcuno a cui consegnare in mano il proprio bancomat con tanto di codice segreto!

Per questo, con questo atto, si prevede un «doppio binario» che durerà fino al primo gennaio 2013. Questa agevolazione è rivolta ai percettori di emolumenti che non superano di tre volte la pensione minima ed ha la finalità di permettere loro di acquisire dimestichezza con i nuovi strumenti di pagamento.

Quella che si sta perpetrando rischia di diventare una violazione dei diritti personali

non tollerabile. Per evitare ciò occorre attivare un «doppio binario» e consentire una effettiva gradualità all'entrata in vigore della richiamata disposizione, nonché trovare modi e forme di sostegno personalizzato per ciascuno dei percettori di pensione che dovranno comunque adeguarsi alle norme.

Chiaramente, per raggiungere questo obiettivo occorre tempo e non si può drasticamente imporre la scadenza del prossimo marzo.

Il senso del disegno di legge è quello di dare un tempo sufficientemente ampio anche alle amministrazioni pubbliche per organizzare un'azione capillare di informazione e supporto che vada ben oltre la lettera di avviso inviata già dall'Inps.

Appare infine necessario che lo Stato, che obbliga i cittadini ad aprire un conto corrente bancario o postale, si faccia carico affinché questo strumento non abbia alcun costo.

L'articolo 1 del disegno di legge ne reca le finalità e consente ai soggetti percettori di poter comunque ottenere i propri emolumenti in contanti, mentre prendono dimestichezza con i conti correnti e i nuovi strumenti di pagamento entro il termine del 1° gennaio 2013.

L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per prorogare, limitatamente alle pensioni fino a tre volte il minimo, l'obbligo dei pagamenti in forma elettronica al 1° gennaio 2013.

L'articolo 3, comma 1, reca l'obbligo per le amministrazioni che erogano gli emolumenti di predisporre idonee iniziative per sostenere ed informare i pensionati e quanti ricevono in qualunque modo vitalizi da parte dello Stato sulle varie opportunità al fine di

consentire una scelta consapevole ed adeguata alle esigenze del singolo. Al comma due viene introdotta la disposizione per cui i conti correnti bancari o postali attivati per l'accredito di pensioni e vitalizi debbono essere senza oneri a carico dei correntisti.

I commi 3 e 4 recano rispettivamente la clausola d'invarianza d'oneri e la previsione che le pubbliche amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal disegno di legge avvalendosi delle risorse disponibili a

legislazione vigente. Fra l'altro, si ricorda che la relazione tecnica al citato decreto-legge n. 201 del 2011 non ascriveva prudenzialmente effetti di gettito all'ulteriore limitazione all'uso del contante correlata alla norma oggetto della presente modifica. Infine, il comma 2 dell'articolo 3 può considerarsi una contenuta estensione dell'ambito di applicazione dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di permettere ai percettori di pensioni, vitalizi, o altri emolumenti erogati dagli enti previdenziali ed assistenziali, di prendere dimestichezza con gli strumenti di pagamento indicati all'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'obbligo dell'utilizzo esclusivo dei conti correnti bancari e postali o degli altri strumenti di pagamento elettronici decorre dal 1° gennaio 2013.

Art. 2.

(Modifiche al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)

1. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,» sono inserite le seguenti: «fatta salva la scadenza del primo gennaio 2013 per i percettori di pensioni, vitalizi, o altri emolumenti erogati dagli enti previdenziali ed assistenziali, di importo non superiore a tre volte la pensione minima,»;

b) alla lettera b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, su-

perare l'importo di mille euro fatti salvi quelli dei percettori di pensioni, vitalizi, o altri emolumenti erogati dagli enti previdenziali ed assistenziali limitatamente ad un importo non superiore al triplo dell'importo della pensione minima»;

c) alla lettera c) le parole: «la pensione,» sono soppresse.

Art. 3.

(Attività dei soggetti erogatori dei pagamenti)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, gli enti previdenziali ed assistenziali erogatori di pensioni, vitalizi o altri emolumenti promuovono attività di informazione ed assistenza nei confronti dei soggetti percettori, in considerazione delle loro specifiche esigenze, attraverso l'utilizzazione di strumenti adeguati, nonché favoriscono la scelta tra i vari strumenti di pagamento elettronico che saranno attivati alla scadenza del termine previsto dall'articolo 1.

2. I conti correnti bancari o postali, aperti per la riscossione degli emolumenti di cui all'articolo 1, sono gratuiti e senza spese.

3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

4. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

